

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Articolo 1.

E' costituita la società per azioni denominata
"DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A."
in sigla "DEH S.p.A."

SEDE

Articolo 2.

La Società ha sede legale in Rovereto (Trento).

Potranno essere istituite e soppresse, nei modi e forme di legge, sedi amministrative, operative, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

DURATA

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta).

Tale termine, con delibera assembleare potrà essere anticipato o prorogato, nei modi e forme di legge.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4.

La Società ha per finalità l'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni, nei comuni della Regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse anche all'estero.

Dette attività potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto terzi.

La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi e ciò nei limiti e con l'osservanza delle norme in materia.

Rientrano, in particolare, nell'ambito operativo della Società, senza peraltro esaurirlo, le attività ed i servizi connessi:

al ciclo integrale delle acque, ivi comprese le analisi chimico fisico batteriologiche e le relative attività di vendita;

all'acquisto, all'importazione, alla produzione, al trasporto, alla distribuzione, misura e alla vendita dell'energia elettrica;

all'acquisto, all'importazione e stoccaggio, alla distribuzione e alla vendita di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale;

alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi;

alla viabilità, ai posteggi ed alle altre infrastrutture

territoriali;

alla salvaguardia ed al risanamento dell'ambiente, ed ai relativi lavori di difesa e di sistemazione idraulica;

all'igiene ambientale;

al servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;

alla gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi;

all'attività di global service nei confronti di enti pubblici e privati;

al trasporto di cose anche per conto di terzi;

alle telecomunicazioni;

alle attività di commercializzazione dei prodotti e servizi connessi alle attività di cui sopra;

ad ogni altro servizio pubblico anche privo di rilevanza industriale.

La Società potrà produrre, trasformare e commercializzare gli articoli inerenti l'oggetto sociale, ivi comprese acque confezionate per il consumo umano.

Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale e per contribuire allo sviluppo socioeconomico delle comunità localizzate sul territorio, la Società può:

compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili;

procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende;

procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale;

partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, associare od associarsi in partecipazione ed in associazioni temporanee d'impresa; operare anche nel settore del trasporto e dell'autotrasporto per conto terzi, sia direttamente sia affidando detta attività ad imprese iscritte all'Albo dei trasportatori per conto terzi;

promuovere e gestire centri per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale.

Per quanto attiene all'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto

all'esercizio delle proprie attività, la Società può operare nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5.

Il capitale sociale ammonta a euro 411.496.169 (quattrocento undici milioni quattrocentonovantaseimila centosessantanove) **ed è suddiviso in numero 411.496.169** (quattrocento undici milioni quattrocentonovantaseimila centosessantanove) **azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00.- (uno) cadauna.**

La società può non emettere i relativi titoli. La qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o crediti con le modalità di legge.

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari e obbligazioni convertibili.

La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione.

Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci alla società si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa delibera dell'assemblea.

AZIONI

Articolo 6.

Le azioni sono indivisibili.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione da diritto ad un voto.

La qualità di azionista comporta adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche di data anteriore all'acquisto delle azioni.

LIBERAZIONE DELLE AZIONI

Articolo 7.

I versamenti delle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà essere effettuata, anche mediante il conferimento di crediti e/o di beni in natura.

ASSEMBLEA

Articolo 8.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio provinciale e in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- 1) approvare il bilancio;
- 2) nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente, gli Amministratori;
- 3) nominare il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 4) determinare il compenso degli Amministratori e del Collegio Sindacale;
- 5) deliberare sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- 6) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. Ai sensi dell'art. 2365 comma secondo c.c. e ferma restando l'applicazione in tal caso dell'art. 2436 c.c., sono tuttavia attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni indicate all'articolo 15 lettere d), e), f), g), h) ed i) del presente Statuto.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 9.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Qualora, tuttavia, fra le deliberazioni da assumere, vi sia anche quella relativa alla revoca o nomina degli amministratori, deve esservi prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci in carica.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Articolo 10.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta in ottemperanza delle regole stabilite dall'art. 2372 del c.c..

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In difetto, la Presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori tra i soci; quando il verbale è redatto da un Notaio, questi funge anche da Segretario.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Articolo 12.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite ed assumono le proprie deliberazioni, in prima convocazione e nelle successive, con i quorum costitutivi e le maggioranze previste dalle disposizioni di legge vigenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici membri, compreso il Presidente, anche non soci, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, con le modalità disciplinate all'art.14.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi consecutivi o per il più breve periodo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati ai sensi del primo comma, il Consiglio di Amministrazione provvederà al più presto alla sostituzione, con le modalità indicate al successivo articolo 14, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nomina degli amministratori, in sostituzione di quelli cessati. Il mandato

degli amministratori così nominati scade in coincidenza con la scadenza originaria di quello di coloro ai quali sono subentrati. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi ragione, amministratori il cui numero costituisca maggioranza nel consiglio, l'intero Consiglio decadrà. Gli Amministratori resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio, per l'ordinaria amministrazione e l'urgente convocazione dell'Assemblea ai fini dell'elezione dei nuovi amministratori.

MODALITA' DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 14.

Gli amministratori devono essere nominati dall'assemblea, mediante votazione espressa in forma palese, sulla base di liste di candidati, presentate dagli azionisti, in aderenza alle seguenti prescrizioni, pena l'esclusione della lista:

hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiuntamente fra loro, risultino detenere una quantità non inferiore al 5 (cinque) % del capitale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto in assemblea;

ciascuna lista dovrà essere depositata presso la sede sociale, a pena di decadenza, nel termine di giorni (7) sette precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ed essere sottoscritta dal socio o dai soci che dichiarano di presentarla;

ciascuna lista dovrà contenere non meno di sette (7) candidati, i quali dovranno essere indicati con le complete generalità ed elencati mediante un numero progressivo. Il candidato indicato con il primo numero della lista è candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Con la lista dovrà depositarsi la dichiarazione sottoscritta di disponibilità di ciascun candidato all'accettazione della carica, in caso di elezione;

ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, a pena di esclusione di entrambe. L'azionista che sia in relazione di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altro azionista non è ammesso alla presentazione di una lista, diversa da quella presentata dall'azionista controllato, controllante o nei cui confronti sussista collegamento, a pena di esclusione di entrambe;

l'aspirante alla carica non potrà candidare in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione degli amministratori si procederà con le seguenti modalità:

a) Ogni azionista potrà votare una sola lista. L'azionista che sia in relazione di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altro azionista non è ammesso a votare una lista, diversa da quella presentata dall'azionista controllato, controllante o nei cui confronti sussista collegamento. Il voto espresso in divergenza da questa

prescrizione non è valido e non sarà computato.

b) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, i primi sette amministratori.

c) Dalle altre liste, che abbiano ciascuna ottenuto voti, purché il numero dei voti ad esse attribuiti, espresso in percentuale, sia almeno pari o superiore alla metà della percentuale di capitale richiesta per la presentazione della lista, saranno tratti i restanti cinque amministratori.

A tal fine si procederà a dividere i voti attribuiti a ciascuna lista, progressivamente per uno, due, tre, quattro e cinque, assegnando i quozienti così ottenuti a ciascun candidato di ogni lista, secondo il numero progressivo con il quale è in essa indicato. Sarà successivamente formata una graduatoria di tutti i candidati delle liste votate, ai quali siano stati assegnati i quozienti e risulteranno eletti i cinque che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti, sarà nominato il candidato della lista che non abbia ancora nominato un amministratore o ne abbia nominati in misura inferiore.

Se tale criterio non consente la scelta, sarà nominato il candidato la cui lista abbia ottenuto il numero maggiore di voti. Se anche tale criterio non consente la scelta, essa sarà rimessa alla deliberazione assembleare di ballottaggio, a maggioranza semplice dei voti.

d) Qualora risulti presentata una sola lista, gli amministratori saranno nominati nell'ambito della stessa, con deliberazione assunta con le maggioranze di legge. Qualora non risulti presentata alcuna lista e in ogni altro caso, nel quale con l'adozione delle procedure previste dai precedenti paragrafi b) e c) non sia risultato possibile procedere alla nomina di tutti gli amministratori, essi o quelli di essi che debbono nominarsi per la composizione dell'organo amministrativo, saranno eletti dall'assemblea, con deliberazione assunta con le maggioranze di legge, sulla base di candidature presentate in assemblea da ogni socio o dal consiglio di amministrazione.

Il candidato indicato al primo numero progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il candidato eletto in lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il cui quoziente di voti, attribuiti con le modalità indicate al paragrafo c) sia maggiore di ogni altro, è eletto Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora vi sia parità, ovvero nel caso in cui sia stata presentata una sola lista o nessuna lista, alla nomina del Vice Presidente provvede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione, per qualunque causa, di un amministratore nel corso del mandato il Consiglio di

Amministrazione chiamato alla sua sostituzione, qualora l'amministratore cessato sia stato nominato nell'ambito di una lista, nella quale risultavano candidati non eletti, procederà alla sostituzione con il primo dei suddetti candidati non eletti, previa verifica della sua eleggibilità e disponibilità all'accettazione della carica. La successiva elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., avverrà con deliberazione dell'Assemblea in applicazione del criterio suddetto. Qualora tale modalità di identificazione dell'amministratore sostituito non sia utilmente percorribile, perché non risultano candidati non eletti nella lista, è stata presentata una sola lista o nessuna lista o per ogni altra ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione e l'Assemblea alla nomina degli amministratori sostituiti, prescindendo dai suddetti criteri, con le maggioranze di legge.

Qualora l'amministratore cessato sia il Vice Presidente della Società, alla nomina del nuovo Vice Presidente provvede il Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'amministratore cessato sia il Presidente della Società, alla nomina del nuovo Presidente provvederà l'Assemblea, con le maggioranze di legge, dopo avere provveduto alla nomina dell'amministratore cessato, fra i membri del consiglio integralmente ricostituito.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo le limitazioni che risultano dalla Legge o dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni a:

un membro del consiglio, al quale siano attribuite funzioni di alta direzione e sovrintendenza all'ordinaria attività sociale, che assumerà, nei rapporti con la società ed i terzi, la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone i compiti ed i poteri;

uno o più membri del consiglio, in relazione a specifiche attività o settori di attività o specifici incarichi, determinandone i compiti ed i poteri;

un Comitato Esecutivo, determinandone i compiti ed i poteri. In caso di nomina, il Comitato Esecutivo dovrà essere composto da non più di cinque componenti e ne saranno membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori speciali e mandatari in genere per l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti.

Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti o Quadri.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti, oltre alle materie non delegabili per legge, le seguenti ad esso riservate, anche in caso di istituzione di organi delegati:

- a) l'adozione e la modifica dei piani industriali, finanziari e strategici della Società;
- b) l'approvazione di budgets e bilanci infrannuali;
- c) la valutazione del generale andamento della gestione;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative sopravvenute;
- e) le deliberazioni per la fusione per incorporazione di società, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505bis c.c.;
- f) le deliberazioni per la scissione di società, nei casi previsti dall'art. 2506 ter c.c.;
- g) la riduzione del capitale, in caso di recesso del socio;
- h) l'istituzione di sedi secondarie;
- i) l'indicazione di quali amministratori, oltre a quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società;
- j) la determinazione dei criteri generali per la direzione ed il coordinamento dell'attività delle società controllate;
- k) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l) acquisto o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda implicanti investimenti o disinvestimenti il cui valore, al lordo delle passività, sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società;
- m) operazioni di investimenti, assunzione di finanziamenti o concessione di garanzie ed ogni operazione che non rientri nei piani industriali, finanziari e strategici già approvati, quando il loro valore, al lordo delle passività, sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società;
- n) la nomina e la revoca del direttore generale;
- o) tutte le materie che, in forza delle deliberazioni con le quali sono indicati i compiti e poteri degli organi delegati, restino riservate alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, convocabile solo in luoghi facilmente accessibili con automezzi, si raduna nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente e se anche questi è assente dal Consigliere più anziano di età anagrafica.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere spedito a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione potrà essere validamente spedito a ciascun consigliere mediante messaggio di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato per iscritto dall'amministratore all'atto dell'assunzione dell'incarico o successivamente purché, in difetto dell'uso di uno strumento di posta certificata che dia attestazione del ricevimento, sia ricevuta espressa attestazione di ricevimento da parte del destinatario. In caso di urgenza l'avviso può essere recapitato anche tramite telegramma o fax, almeno due giorni prima di tale data.

Il Consiglio designa, per ciascuna convocazione, la persona del Segretario, che può non essere membro del Consiglio.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza; siano posti in grado di partecipare ed intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti affrontati; siano posti in grado di ricevere, trasmettere e visionare documenti necessari alla partecipazione alle riunioni; siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

Qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano tenute mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente della riunione ed il Segretario.

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale la deliberazione sulla quale abbia espresso voto favorevole il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Articolo 18.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Ai consiglieri titolari delle cariche è dovuta un'ulteriore remunerazione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio

sindacale.

L'Assemblea stabilisce l'ammontare del compenso da corrispondere agli Amministratori, può attribuirlo anche in forma variabile, legato al conseguimento di risultati determinati ed ha facoltà di indicare, per la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'importo massimo della remunerazione dei consiglieri titolari di cariche. L'Assemblea ha altresì l'alternativa facoltà di determinare in una somma complessiva l'ammontare della remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso la determinazione dei compensi è fatta dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di tale somma complessiva, sentito il parere del Collegio Sindacale.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 19.

La rappresentanza generale della società, anche in sede processuale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza od impedimento di questi al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, all'Amministratore Delegato.

IL PRESIDENTE

Articolo 20.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Il Presidente esercita le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente e, quando anche questi sia impedito, al Consigliere più anziano per età anagrafica.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI

Articolo 21.

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la Società si assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo n. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno

pronunciati in senso analogo, o quando, venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22.

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due sindaci supplenti, nominati fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati.

Il compenso da corrispondere ai Sindaci è quello previsto, nell'importo minimo, dalle tariffe professionali in vigore.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23

Il soggetto incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a. verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio e consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina il Revisore e ne determina il compenso.

L'incarico ha durata di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Il Revisore è rieleggibile.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 24.

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 25.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi al fondo di riserva legale, ai sensi di legge, saranno utilizzati in conformità delle deliberazioni che l'Assemblea degli azionisti riterrà di prendere di volta in volta, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in genere, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono rimesse al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio ove è posta la sede della Società, su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare ritualmente secondo diritto.

NORMA DI RINVIO

Articolo 28.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia, vigenti all'atto dell'applicazione.

=====
Trattasi di statuto aggiornato di cui al verbale di assemblea di data 29 aprile 2016 n. 28505/12680 di repertorio notaio dott.ssa Rita Fochesato di Rovereto, registrato a Rovereto il 5 maggio 2016 al n. 1360 Serie 1T.